



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale

Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado

Diaz - Laterza

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 6666



Via Roma, 59 - 74014 - LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 – Cod. Mecc.: **TAIC84300A** - C.F: **90214500739** -
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it – Email: taic84300a@istruzione.it – Pec: taic84300a@pec.istruzione.it

Allegato 15

PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO



L'I.C. Diaz crede fermamente nel diritto di ciascuno alla sicurezza dell'ambiente di apprendimento per consentire agli alunni di crescere sereni e consapevoli dell'importanza del benessere bio-psico-sociale. La sana convivenza civile favorisce e facilita la crescita poiché ognuno si sente accettato ed aiutato nel percorso di sviluppo. Le famiglie e la Scuola devono collaborare affinché i giovani diventino adulti, responsabili e rispettosi verso se stessi e verso l'altro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014** - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- **Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015** - Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- **Direttiva del 16-10-2006** - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.
- **Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007** - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- **Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007** - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari.
- **Art. 1 comma 16 Legge 107 del 2015** - Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.
- **DPR 249/98 DPR 235/2007** - Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- **Legge 29 maggio 2017 n.71** - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

All'interno della scuola si agisce per far conoscere e/o arginare fenomeni di bullismo e cyberbullismo che di seguito si definiscono:

- Attacco fisico, verbale o psicologico o insulto
- Intenzione di suscitare una reazione di paura, preoccupazione o dolore alla vittima
- Uno squilibrio di potere tra bambino più forte, cioè il bullo, e bambino più debole
- Ripetizione del comportamento da parte degli stessi bambini per un certo periodo di tempo. (Farmington, 1993)

Con l'avanzare degli strumenti tecnologici il bullismo si è adeguato divenendo una intimidazione pervasiva a lungo termine così definito nell'art.1 comma 2 della legge 71/2017: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minori, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" (art. 1 comma 2 della legge 71/2017).

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO	
BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24 e in qualunque luogo.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive, ma a volte la presenza del gruppo facilita e incoraggia i comportamenti di prevaricazione.	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale. Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la "protezione" del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo, a volte passivi ma a volte incoraggiano il bullo.	Gli spettatori possono essere passivi ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni. Questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza.
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo.	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni.
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

TIPOLOGIE DI BULLISMO

Nel bullismo si possono individuare quattro tipi di “violenze”:

- **Aggressione fisica diretta:** dove elemento caratteristico è il contatto fisico tra i giovani, ad esempio bruciature di sigarette e tagli, “afferrare i capelli”; pugni e calci, combattimenti veri e propri, “tosatura” di capelli, percosse di vario genere.
- **Gli attacchi fisici “senza contatto”:** dove elemento caratteristico è l’invasione e la “lesione” dello spazio emotivo e psicologico, l’invasione dello spazio personale e intimo del soggetto “preso di mira”, attraverso intimidazioni perpetrate attraverso sguardi, occhiate, “smorfie” o gesti che cercano di mettere in ridicolo.
- **Abusi verbali:** l’elemento caratterizzante è “la parola”, quel linguaggio verbale che tende ad offendere ed insultare e che va ad attaccare la reputazione dell’altro nella sfera dell’orientamento sessuale, della provenienza familiare, del livello socio-economico e dell’appartenenza etnica e religiosa.
- **Comportamenti sessuali sgraditi:** atteggiamenti e atti intenzionali vissuti dalle vittime con notevole disagio e fastidio, con forte imbarazzo e senso di vergogna.

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO (Smith, 2007, Willard, 2007, Pisano, Saturno 2008, Pisano 2014)

- **Il Flaming:** questo tipo di cyberbullismo avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti (verbali) all’interno della rete tra due o più contendenti, che si vogliono affrontare o sfidare (in questo caso la vittima non è sempre presente, come avviene nel bullismo tradizionale). Il flaming può svolgersi all’interno delle conversazioni che avvengono nelle chat o nei videogiochi interattivi su internet.
- **Harassment:** caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l’invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima.
Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione. Abbiamo quindi a che fare con una “relazione sbilanciata nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima è sempre in posizione “one down”, subisce cioè passivamente le molestie, o al massimo, tenta, generalmente senza risultato, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni” (Pisano, Saturno, 2008).
- **Cyberstalking:** si utilizza questo termine per identificare quei comportamenti che, attraverso l’uso degli strumenti di comunicazione di massa, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, ed hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere aggressioni molto più violente, anche di tipo fisico.
- **Denigration:** la denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”. Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
- **Impersonation:** caratteristica peculiare di questo fenomeno è che il persecutore, se è a conoscenza del nome utente e della password della propria vittima, può inviare dei messaggi, a nome di quest’ultima, ad un’altra persona (il ricevente), che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non

sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente ma, da una terza persona. In casi più estremi, il bullo va a modificare direttamente la password della vittima chiudendogli così l'accesso alla propria mail o account; una volta cambiata la password, l'ex utente, non potrà più intervenire, quindi non dispone più dell'accesso del proprio account. Di conseguenza, il bullo, usando questo metodo di aggressione, ha la possibilità di creare dei problemi o, addirittura, di mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

- **Tricky Outing:** l'intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima, scambiando con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.
- **Exclusion:** l'esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente. In altri termini, questo tipo di comportamento viene definito "bannare". L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come un severo tipo di punizione che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere".
- **Happy slapping:** questo tipo di cyberbullismo è relativo ad un problema piuttosto recente, il quale è legato al bullismo tradizionale. L'happy slapping consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche (Hinduja, Patchin, 2009), con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima" (Petroni, Troiano, 2008). Le registrazioni vengono effettuate all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta, anche preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi (Pisano, Saturno, 2008).

AZIONI DA COMPIERE:

- Lavorare sulla relazione;
- Valorizzare le differenze;
- Riflettere sulla discriminazione;
- Insistere continuamente sull'importanza del dialogo e farne strumento di avvio per la costruzione di una relazione empatica
- Formare i docenti
- Coinvolgere le famiglie nelle azioni educative
- Organizzare incontri con psicologi sul tema
- Collaborare con le Forze dell'Ordine
- Pubblicizzare il Protocollo

RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Premesso che, secondo il *diritto penale*, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),

- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni: (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Secondo il *diritto civile*, delle conseguenze dannose degli atti del minore risponde:

- a) il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048, I co., c.c.)
- b) la scuola per *culpa in vigilando* (art. 2048, II e III co., c.c.)

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una *specifico funzione educativa della scuola*, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

AZIONE DELLA SCUOLA:

- Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
- Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curricolari, di educazione socio-affettiva e di specifici interventi basati sulla Peer Education.
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
- Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola.
- Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute.

LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente Scolastico e dal Referente di Istituto, tramite il Consiglio di Classe, sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi. A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni dirette, questionari per i ragazzi, discussione in classe, colloqui con i singoli alunni.

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso:

- **con la vittima:**
 - convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);
 - colloquio individuale;
 - promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
 - percorso di assistenza e di sostegno psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività;
 - azioni di supporto in classe.

- **con il bullo:**
 - convocazione tempestiva della famiglia. Nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune;
 - colloquio individuale;
 - promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attivazione di interventi rieducativi con enti del territorio o psicologi dello sportello ascolto;
 - inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo.

- **con la classe**, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda:
 - focus group per la conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi;
 - ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
 - colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.;
 - sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
 - sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
 - potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
 - attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
 - monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

La sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte per condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato." (D.M. dd.05.02.2007, n.16, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*).

LA GESTIONE DEI CASI DI CYBERBULLISMO

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente Scolastico ottenute le informazioni le condivide con il Consiglio di Classe, informa immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Se il fatto costituisce reato, la Scuola:

- **con la vittima:**
 - convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
 - attiva colloquio individuale;
 - promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;

- attiva un percorso di assistenza e di sostegno psicologico tramite lo sportello d'ascolto;
 - attiva azioni educative di supporto in classe.
- **con il cyberbullo:**
- convoca tempestivamente la famiglia del minore coinvolto;
 - attiva colloquio individuale;
 - promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia. Nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune;
 - attiva interventi rieducativi;
 - collabora con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti;
 - eventualmente, attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).
- **con la classe**, ai fini dell'inclusione, attiva un progetto di intervento che preveda:
- il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
 - la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
 - i colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.;
 - la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul fenomeno;
 - la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
 - il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
 - le attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
 - il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

Per segnalare un sospetto atto di bullismo/cyberbullismo:

Il genitore: prende tempestivamente un appuntamento con la Referente del bullismo o tramite segreteria o attraverso la mail della scuola.

L'alunno: può rivolgersi direttamente al Referente per il bullismo o segnalare il caso attraverso una comunicazione scritta a un docente della classe o a un collaboratore del Dirigente Scolastico.

Il docente: si rivolgerà direttamente al Referente per il bullismo.